

## REGOLAMENTO (CE) N. 2870/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2000

che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1576/89 prevede la definizione dei metodi da utilizzare per analizzare le bevande spiritose. Bisogna ricorrere a metodi di riferimento per garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98<sup>(3)</sup>, nei controlli ufficiali e in caso di controversia.

(2) È opportuno definire descrivendoli, per quanto possibile, come metodi di riferimento comunitari per le analisi quelli generalmente riconosciuti.

(3) Per tenere conto del progresso scientifico e delle differenti attrezzature dei laboratori ufficiali è opportuno consentire, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio interessato, l'applicazione di metodi di analisi basati su principi di misurazione differenti da quelli di riferimento descritti nell'allegato del presente regolamento, qualora tali metodi offrano sufficienti garanzie per i risultati e soddisfino in particolare ai criteri stabiliti nella direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana<sup>(4)</sup> e si possa dimostrare che l'accuratezza, la ripetibilità e la riproducibilità dei relativi risultati variano entro i limiti di quelli ottenuti con i metodi di riferimento descritti nel presente regolamento. Qualora tale condizione sia soddisfatta, è opportuno consentire l'applicazione di altri metodi di analisi. Occorre tuttavia precisare che, in caso di controversia, tali altri metodi non possono sostituire quelli di riferimento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, che consentono di verificare se sono rispettate le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal regolamento (CEE) n. 1014/90:

- nei controlli ufficiali, o
- in caso di controversia,

sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

In deroga all'articolo 1, primo trattino, e sotto la responsabilità del direttore del laboratorio interessato, sono ammessi altri metodi d'analisi a condizione che l'accuratezza e la precisione (ripetibilità e riproducibilità) di questi metodi siano almeno equivalenti a quelli dei metodi d'analisi di riferimento corrispondenti, di cui all'allegato.

## Articolo 3

Qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili:

- a) metodi d'analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, ai criteri di cui all'allegato della direttiva 85/591/CEE oppure
- b) metodi d'analisi conformi alle norme raccomandate dall'ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la standardizzazione) oppure
- c) metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'OIV (Office international de la vigne et du vin, Ufficio internazionale della vite e del vino) e da esso pubblicati oppure
- d) qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) e c) e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità,
  - un metodo d'analisi ammesso dallo Stato membro interessato,
  - qualsiasi altro metodo d'analisi appropriato, qualora necessario.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.